

PARTE SPECIALE

Modello di organizzazione e gestione (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

SOMMARIO

PREMESSA	5
LA SOCIETÀ.....	12
MAPPA DELLE AREE A RISCHIO	16
L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI	17
CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO "BASSO" E "MOLTO BASSO"	22
L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTROLLI.....	24
ORGANISMO DI VIGILANZA	25

ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ODV	26
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE	30
FLUSSI INFORMATIVI	31
SEGNALAZIONI e WHISTLEBLOWING	32
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	34
CANALI DI COMUNICAZIONE	35
TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	35
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	36
NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	43
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	46
LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	46
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE	49
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	50
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA	52
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	54
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	56
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	56
LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	66
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	68
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA SUI REATI INFORMATICI	71
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA SULL'ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI	73
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	73
REATI SOCIETARI	74
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	74
PROCESSI SENSIBILI	75
ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	87

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	88
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	89
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	92
REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	93
DEFINIZIONI.....	93
TIPOLOGIE DEI REATI.....	96
ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	99
MONITORAGGIO – VERIFICHE PERIODICHE - VIGILANZA.....	99
OBBLIGHI GIURIDICI	100
PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED ELABORAZIONE DEL BUDGET ANNUALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E RELATIVA RENDICONTAZIONE.....	101
VALUTAZIONE DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	102
ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI AGLI ARTT. 28 E 29 D.LGS. 81/08.....	102
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE.....	104
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRONTO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA E PREVISIONE DI MISURE D'INTERVENTO	105
TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI E REGISTRAZIONE DEI “NEAR–MISS” (O INCIDENTI SENZA INFORTUNIO)	105
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE AREE	106
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).....	106
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	107
IL DATORE DI LAVORO	107
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	110
IL MEDICO COMPETENTE.....	111
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	113
I LAVORATORI.....	114
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE.....	115
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	116

ISTITUZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI	117
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	120
TRACCIABILITÀ	121
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	122
REGOLE DI COMPORTAMENTO	123
REATI AMBIENTALI	131
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	131
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 ..	161
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	162
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	163
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AGLI SCARICHI LIQUIDI.....	164
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	164
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	165
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOSTANZE OZONO LESIVE	165
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE.....	165
GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI.....	165
FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ GESTIONALI	166
ADEGUATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	166
ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	166
ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE.....	167
PERIODICHE VERIFICHE INTERNE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE	167
PREVISIONE DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA AMBIENTALE E DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATE.....	168
TRACCIABILITÀ	168
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	168

REATI TRIBUTARI.....	170
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	170
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE E COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI.....	175
IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO.	176
I FLUSSI PERIODICI PER L’ODV.....	178
ADOZIONE.....	179

PREMESSA

La struttura del presente Documento prevede l’illustrazione, nella parte speciale, delle misure e dei presidi, adottati dalla società (di seguito: l’Ente o, in alternativa, l’Azienda) denominata “*NEWTECH INFORMATICA S.R.L.*”, finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La presente Parte Speciale è redatta tenendo conto della struttura e delle dimensioni assai ridotte dell’Ente, nonché della sua particolare natura.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- i Protocolli Generali delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- i Protocolli Specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I Protocolli Generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- Disposizioni interne dell’Ente: la società si è dotata di un sistema di normativa interna (regolamenti, processi – disposizioni attuative, ordini di servizio, etc.) idoneo a fornire principi di riferimento generali per la regolamentazione delle attività (ivi comprese quelle “231 sensibili”), che dovranno conformarsi alle prescrizioni del Modello.
- Sistema di deleghe: l’Ente si è dotato di un sistema di deleghe – Regolamento poteri delegati e di firma – atto a disciplinare l’esercizio dei poteri di firma e di

facoltà deliberative formalizzate che, in modo specifico, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono assegnati tali poteri, e le modalità e le limitazioni per il loro esercizio.

La definizione dei poteri è un elemento qualificante del Modello Organizzativo volto a realizzare una configurazione operativa funzionale alle esigenze di gestione degli affari e coerente con i principi dettati dal Codice Etico.

Di seguito vengono illustrati i Protocolli Specifici, ciascuno dedicato ad una categoria di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che l'Ente ha considerato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La Parte Speciale del Modello Organizzativo di gestione e controllo illustra ed approfondisce l'analisi delle attività svolte dall'Ente, considerate “*sensibili*” a seguito della mappatura operata da un *software* con riferimento a tutti i reati potenziali.

Pertanto, le finalità della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- verificare le fattispecie di reato presupposto con relativa scheda di sintesi;
- illustrare l'analisi dei settori dell'Ente a rischio di reato con l'individuazione dei processi sensibili;
- sottolineare i principi generali di comportamento del Modello e del Codice Etico;
- tracciare procedure e protocolli di controllo dell'Ente ai fini della prevenzione dei rischi di commissione di reato;
- fornire all'OdV, all'Amministratore Unico e, qualora nominato, al Responsabile Interno gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello Organizzativo in tutte le sue parti.

La Parte Speciale, quindi, si occuperà delle specifiche regole finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto, individuati di interesse per l'Ente. Essa, quindi, è il risultato di un complesso procedimento di analisi, che prevede il monitoraggio dell'attività dell'Ente al fine di circoscrivere le aree a rischio reato, valutando, mediante un processo “a ritroso” e l'utilizzo di un software, quelle cautele che l'Ente ha posto in essere fino a quel momento, per decidere se occorre implementarle con ulteriori norme di comportamento (protocolli/procedure) che illustrino, attraverso la compartimentazione di

ogni fase e un adeguato controllo su ciascuna di esse, le azioni doverose che il personale dell'Ente deve tenere.

Le regole di comportamento, dettate dai protocolli (o procedure) rappresentano, dunque, il vero ambito di analisi, in sede penale, della idoneità ed efficacia esimente del Modello. Esse hanno, in genere, un contenuto vario, distinguibile in tre tipi di regole: (i) procedurali, che attengono alle modalità decisorie e che sono deputate a evitare, anzitutto, la concentrazione delle decisioni nelle mani di un'unica persona/organismo, attraverso la c.d. “*segregazione delle funzioni*”; (ii) sostanziali, relative al contenuto che la decisione deve avere, al fine di rispettare la legge e, al contempo, perseguire gli obiettivi societari; (iii) di controllo, per individuare i soggetti preposti al controllo e al rispetto delle singole cautele descritte nel Modello, affinché l'impianto preventivo designato sia effettivo ed efficace. L'attività di *audit* dell'ODV, pertanto, dovrà essere volta a individuare andamenti anomali, violazioni del codice etico, dei protocolli e delle procedure e della regolamentazione dell'Ente in genere, nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi individuati.

In pratica, l'ODV, come vedremo ancora *infra*, deve verificare che:

1. I processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale siano formalizzati e consentano l'univoca individuazione di compiti e responsabilità, e che siano idonei a prevenire i conflitti di interesse; in tale ambito, deve essere assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
2. I processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività dell'Ente siano affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio;
3. Le procedure operative e di controllo siano in grado di: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei collaboratori; prevenire e attenuare i potenziali conflitti d'interesse; evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti penali.
4. La possibilità di trasparente segnalazione di comportamenti violativi del presente Modello di organizzazione o di condotte di reato rilevanti ai sensi di cui al D.Lgs. 231/2001.

La pianificazione delle attività di *audit* sarà effettuata dall'ODV, il quale dovrà garantire la copertura di tutte le parti speciali in un arco temporale accettabile e soggetto a scrutinio di controllo, con obbligo di segnalazione immediata all'OdV della pendenza di un procedimento penale. In questo caso, sarà consigliabile effettuare per primi gli *audit* sulle attività ritenute più a rischio in relazione alle aree sensibili e al reato, o ai reati, per cui vi è in corso l'indagine della magistratura inquirente. Si indicano di seguito alcune esemplificazioni delle attività di verifica e controllo iniziali che l'ODV potrebbe compiere, in relazione a tre categorie di reati presupposto, al fine di comprendere il contesto di riferimento e per poi dedicarsi, successivamente, alle attività di accertamento di eventuali violazioni di protocolli o procedure dell'Ente tramite un vero e proprio *audit*:

- a. Verifiche in caso di contestazione di reati societari: acquisizione e verifica del bilancio d'esercizio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; acquisizione e verifica della redazione sulla gestione; acquisizione e verifica di documenti attestanti il corretto svolgimento delle operazioni contabili a rischio; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe;
- b. Verifiche in caso di contestazione di reati contro la Pubblica Amministrazione: acquisizione e verifica di documenti attestanti le ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione; acquisizione e verifica di documenti attestanti la partecipazione a gare e/o bandi pubblici, e la richiesta di finanziamenti pubblici; acquisizione e verifica delle comunicazioni per mezzo posta, *mail* o altro tra la Pubblica Amministrazione e l'Ente; acquisizione e verifica degli eventuali registri della corrispondenza tra Pubblica Amministrazione e l'Ente; acquisizione e verifica di verbali di resoconto degli incontri tra Pubblici Ufficiali e i dirigenti dell'Ente; acquisizione e verifica di documenti attestanti il versamento di liquidità nei confronti della Pubblica Amministrazione; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe;
- c. Verifiche in caso di contestazione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: acquisizione e verifica del Documento di Valutazione del Rischio; acquisizione e verifica di documenti attestanti le nomine in materia di sicurezza; acquisizione e verifica di documenti attestanti la formazione in materia di

sicurezza; acquisizione e verifica delle procedure in materia di sicurezza; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe in materia di sicurezza sul lavoro.

Per l'effettuazione operativa degli *audit*, sarà necessario che gli *auditor* siano dotati di apposite competenze tecniche sulla materia oggetto di scrutinio; pertanto, l'ODV dovrebbe scegliere se effettuare da sé le attività operative di *audit* o se, al contrario, sia preferibile avvalersi della collaborazione di personale interno all'Ente. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, sarà cura dell'ODV dare evidenze documentali dell'attività di *audit* posta in essere, in modo da "provare" quanto verificato. In tale fase, oltre ad accertare, per ipotesi, il verificarsi dei reati contestati, gli *auditor* dovrebbero dedicare particolare attenzione al sistema dei controlli preventivi negli ambiti oggetto di osservazione, con riguardo ai presidi previsti (principi comportamentali, controlli, ecc.) e alla loro evoluzione nel tempo, nonché alle modalità di aggiramento delle regole, approfondendo in particolare se i fatti siano stati determinati da un loro aggiramento fraudolento, oppure dalla loro elusione, causata eventualmente da carenze o ambiti di miglioramento nel sistema dei controlli. Il risultato, o rapporto, di *audit*, dovrà poi essere presentato ai settori dell'Ente coinvolti nell'area a rischio in oggetto, in modo da discutere e condividere le azioni di miglioramento da porre in essere e le eventuali modifiche da apportare alla Parte Speciale oggetto della verifica. Le eventuali modifiche alle parti speciali, dovranno poi essere attentamente valutate, al fine di garantire che gli eventuali controlli sostitutivi assicurino, maggiormente, la prevenzione dalla commissione dei reati presupposto.

Pertanto, lo scopo principale dell'attività di *audit* sul Modello, non sarà quella di mutare completamente l'operatività dell'Ente in quel particolare ambito, ma sarà quello di migliorare il comportamento degli attori coinvolti, dipendenti o apicali. Ovviamente, nel caso di *audit* conseguenti all'apertura di un procedimento penale, l'attività dell'ODV dovrà anche riguardare le eventuali violazioni dei protocolli del Modello e delle procedure interne adottate dall'Ente sotto processo. Importante, quindi, ai fini della dimostrazione dell'idoneità e dell'efficacia del Modello, saranno la celerità delle procedure di verifica e le conseguenze disciplinari prese nei confronti del personale irrispettoso delle norme contenute nella Parte Speciale.

A tal proposito, in caso di violazioni del Modello, sarà bene che l'Ente instauri un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti individuati come autori di condotte illecite. La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dipendenti e Dirigenti sarà necessariamente espletata nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'ODV dovrà trasmettere al settore competente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A questa relazione, dovrebbe poi seguire, da parte del settore competente, la convocazione del dirigente interessato, o comunque del dipendente di riferimento, mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione, ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data dell'audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire, il settore competente dovrebbe valutare la concreta posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio. Se la procedura di contestazione ha come oggetto una persona che ricopre un ruolo apicale dirigenziale con attribuzione di deleghe da parte dell'organo di vertice, e nel caso in cui l'attività di indagine ne accerti il coinvolgimento ai sensi del Decreto, si dovrebbe prevedere che l'organo di vertice possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico. Inoltre, l'Ente dovrebbe attivarsi per la definizione della posizione del soggetto e implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di comminazione della sanzione deve, poi, essere comunicato per iscritto all'interessato, dopo l'eventuale ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Nell'ambito dell'*iter* così descritto, il Modello dovrebbe contenere la previsione che l'organo di vertice e l'ODV siano informati in tutti i casi suddetti in merito agli esiti

delle verifiche interne e al profilo sanzionatorio applicato. L'ODV – a cui è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione – verificherà la concreta applicazione del provvedimento disciplinare.

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti del personale subordinato, deve ovviamente avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). In particolare, l'ODV trasmette all'organo di vertice, e al Responsabile Interno, una relazione contenente: le generalità del soggetto responsabile della violazione; la descrizione della condotta contestata; l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

L'Ente, tramite il Responsabile Interno, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmetterà al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori contenente: l'indicazione puntuale della condotta constatata; le previsioni del Modello oggetto di violazione; l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, colui che svolge ruolo di Responsabile Risorse Umane assumerà provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità. Le sanzioni dovranno essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il relativo provvedimento sarà quindi comunicato anche all'ODV, che verificherà l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Ovviamente, di tutto quanto precede dovrà essere data la miglior pubblicità possibile nel corso del procedimento penale all'Ente, e ciò comporterà che la documentazione dell'attività dell'ODV e degli organi dell'Ente, comprensiva dei risultati dell'*audit* effettuato e dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati, sia portata a conoscenza del pubblico ministero, che dovrà valutarla in ottica di esimente o di “*alleggerimento*” della posizione processuale dell'Ente.

Sono destinatari della presente Parte Speciale e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Amministratore Unico;

- i responsabili dei settori tecnici e degli uffici e tutti i collaboratori;
- i collaboratori, i rappresentanti, i consulenti dell'Ente qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili;
- i fornitori ed i *partner* commerciali, ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche legate all'Ente da rapporti contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato o altro rapporto ad esso equiparabile, qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili.

LA SOCIETÀ

Di seguito una sintetica esposizione degli ambiti operativi dell'Ente, della sua organizzazione e dei principali soggetti operativi al suo interno.

La società è denominata “NEWTECH INFORMATICA S.R.L.” (C.F. E P.IVA: 01632740054).

Opera in forma di società a responsabilità limitata, ed ha sede legale e operativa in Costigliole d'Asti (AT-14055), via Alba n. 41, sede operativa in Cuneo (CN-12100), via L. Einaudi n. 8 e locale archivio in Costigliole d'Asti (AT-14055), via Alba n. 31.

In CCIAA è classificata con codici ATECO: 43.21.02.

La PEC istituzionale è: newtech.srl@pcert.it e il sito *internet*: www.nt-informatica.it.

La società Newtech Informatica a r.l. è specializzata nell'installazione, manutenzione di videocamere e sistemi di sorveglianza. Nella sede operativa di Cuneo sita in via L. Einaudi n. 8 è presente un negozio dove viene effettuata la verifica da remoto per effettuare il controllo delle telecamere, senza utilizzare attrezzature e macchinari aziendali. All'interno della sede si evidenzia solamente l'area negozio.

L'**oggetto sociale** è costituito da: installazione, manutenzione, riparazione, ampliamenti di impianti di produzione; trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti radiotelevisi; antenne, impianti elettronici in genere; progettazione, manutenzione e installazione di software e hardware.

L'Azienda è specializzata nella progettazione, manutenzione ed installazione di software e hardware. Viene effettuata anche l'installazione di videocamere per la sorveglianza e di antenne. I lavoratori svolgono anche attività di consulenza e di assistenza presso i clienti.

L'attività comprende le seguenti mansioni:

- **Impiegato/a:** si occupa della gestione della clientela e della gestione amministrativa, commerciale e contabile;
- **Tecnico informatico:** si occupa delle attività di realizzazione e modifica di software vari e hardware su richiesta dei clienti. Si occupa inoltre delle fasi di installazione ed assistenza presso il cliente. Il tecnico informatico presente nella sede di Cuneo effettua esclusivamente il controllo delle telecamere da remoto, senza utilizzare né attrezzatura, né automezzi aziendali.

I principali prodotti gestiti dalla società sono ben descritti nel sito internet istituzionale www.nt-informatica.it e possono essere così sinteticamente descritti:

TELECAMERE CONTROLLO VARCHI:

Le telecamere intelligenti sono dispositivi in grado di identificare ed estrapolare il numero di targa, il colore, il modello e il codice Kemler di vetture in transito, sfruttando tecnologie avanzate di OCR (Optical Character Recognition), un algoritmo in grado di leggere tutto ciò che viene identificato come numero o come lettera.

Queste telecamere sono dotate di un sistema antiabbagliamento che permette di rilevare le targhe anche di notte, quando le normali telecamere vengono accecate dai fari dei veicoli. Per questo motivo, in modalità notturna, forniscono un'immagine molto scura che fa risaltare la targa, illuminata nel buio dall'infrarosso della telecamera.

TELECAMERE TERMICHE:

Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto ideale per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con

estremo livello di accuratezza, anche con ingenti flussi di individui in movimento. Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità installativa rendono questi prodotti ideali per applicazioni come aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e uffici.

TELECAMERE DI VIDEOANALISI:

Per video analisi intelligente si intendono quei sistemi di videosorveglianza che, debitamente programmati, producono degli alert o degli allarmi in modo automatico.

La video analisi intelligente è fondamentale per la protezione di immobili, luoghi pubblici, persone e per la prevenzione di atti criminosi o situazioni potenzialmente pericolose.

Queste nuove telecamere innovative permettono di sfruttare i “metadati” per produrre degli allarmi automatici partendo dall’analisi di sequenze video. Il ruolo di questi metadati è quello di dare significato e struttura alle sequenze video per consentire alle telecamere di analizzare le immagini e avvisare in tempo reale le Forze dell’Ordine nel caso in cui risultino movimenti “anomali” rispetto alla configurazione effettuata.

Le possibili applicazioni di questi sistemi sono molteplici in quanto, a seconda dell’algoritmo di analisi, è possibile valutare qualsiasi tipo di evento.

VIDEO SORVEGLIANZA – WI-FI:

Impianti di video sorveglianza per la sicurezza di aziende, privati, enti pubblici.

Realizzazione di sistemi di videosorveglianza all’avanguardia, in grado di monitorare il territorio per proteggere la cittadinanza da possibili fenomeni naturali come alluvioni, esondazioni e frane. Approfondita analisi del territorio e delle esigenze della comunità sono necessarie e fondamentali per la realizzazione della rete di videosorveglianza realizzata con il posizionamento delle telecamere in punti strategici.

Le telecamere inviano 24 ore su 24 immagini e video ad alta risoluzione ai monitor presenti nel centro operativo, in questo modo il personale addetto può intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Gli **impianti** ove viene esercitata l'attività sociale sono la sede legale di Costigliole d'Asti (AT-14055), via Alba n. 41 e il negozio/altra sede operativa di Cuneo (CN-12100), via L. Einaudi n. 8. Entrambi i luoghi sono provvisti dei certificati conformi per svolgere l'attività.

Ai dipendenti, attualmente 14 assunti con contratto a tempo indeterminato viene applicato il C.C.N.L. Comunicazione aziende artigiane, inoltre 5 con contratto di apprendistato ed un tirocinante ed un unico collaboratore assunto con contratto a tempo determinato.

Il **Volume d'affari** medio degli ultimi 3 anni si attesta sui due milioni di Euro.

Il **Medico competente** è attualmente il Dottor Chiadò Piat Simone, mentre il ruolo di **R.S.P.P.** è attribuito al Signor Icardi Fausto.

Presso l'azienda sono conservati alcuni **registri**:

- certificato di prevenzione incendi;
- certificato di agibilità dei locali;
- dichiarazioni di conformità alle Direttive CEE relative alle macchine in uso;
- libretto di verifica degli impianti termici;
- elenco dei lavoratori in forza aggiornato;
- programma attuativo di controllo e gestione delle misure di miglioramento (registro di miglioramento);
- libretti formativi del cittadino appartenenti ai lavoratori.

I **fornitori** dell'azienda sono prevalentemente società private.

Sono, ad oggi, **Consulenti** di "Newtech Informatica":

- STP FISCO E LAVORO s.r.l., con sede in Asti (AT-14100), via G. B. Bonzanigo n. 4 per redazione buste paghe;
- ALESSANDRA SCOTTI, con studio in Asti (AT-14100), via Isnardi n. 24, come consulente informatico Siti WEB;
- TECNOS s.r.l., con sede in Verbania (VB-28921), per supporto IT;

- Dottor Alberto Tacchino, con studio in Asti (AT-14100), via Roero n. 43, quale Responsabile del Trattamento dei dati;
- MEASOFT s.r.l., con sede in Asti, Via C. Laveroni n. 29, che fornisce il software per la contabilità.

Il trasporto del materiale di installazione viene effettuato su furgone aziendale.

La gestione dei **rifiuti**: in azienda si producono rifiuti classificabili nelle tipologie seguenti: materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti, scarti di lavorazione. Si tratterà, in via principale, di: carta per stampa, toner per stampanti, parti elettroniche, parti di hardware, rifiuti non altrimenti classificabili.

I principali **clienti** della società sono individuabili in (i) Enti pubblici, (ii) aziende private.

Per quanto concerne la **sicurezza sul lavoro**:

- L'RSPP: ruolo ricoperto da Icardi Fausto;
- Medico competente è il Dottor Chiadò Piat Simone;
- DVR, DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze, Piano evacuazione, corso informazione sicurezza ai dipendenti, sono affidati a: PROEVO SVILUPPO D'IMPRESA, con sede legale/operativa in Torino (TO-10121), corso Vinzaglio n. 12 e sede operativa in Asti (AT-14100), via G. Borello n. 7;
- R.L.S.: in fase di nomina;
- In azienda si tengono corsi per: primo soccorso; antincendio, corsi per R.L.S. in fase di realizzazione.

MAPPA DELLE AREE A RISCHIO

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato si basa su un processo di valutazione condotto attraverso l'analisi delle schede di sintesi prodotte da un *software* in riferimento:

- alla realtà aziendale, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che anche astrattamente possono ritenersi configurabili nell'Ente in ragione della sua organizzazione **e delle attività effettivamente esercitate**;
- alle attività “a rischio-reato”, per individuare gli ambiti ed i processi nei quali astrattamente possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01;
- all'esistenza di sistemi di controllo interno al fine di verificare gli elementi di controllo posti a presidio delle attività emerse come “a rischio-reato”.

L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della mappatura, si basa su:

- indicazione dell'attività di rischio;
- indicazione del personale coinvolto;
- individuazione dei reati potenziali ed interlocutori;
- calcolo del livello di rischio (alto, medio, basso, molto basso).

Alla luce dei risultati sopra esposti, si è ritenuto di concentrare l'attenzione sulle aree e sui processi caratterizzati da rischi classificati “alti” e “medi”.

Per queste aree e processi, definiti “*sensibili*”, l'Ente adotterà idonei protocolli al fine di fronteggiare e presidiare il relativo rischio. Per quanto attiene le aree di rischio classificate come “*basso*” e “*molto basso*” si è ritenuto che i principi generali di comportamento richiamati dal Modello e dalla Parte Speciale, nonché dal Codice Etico, siano idonei allo scopo.

Si riportano tutte le informazioni di sintesi inerenti le attività a rischio:

Nello specifico la classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente:

- Rischio **Alto**: direttamente dipendente dall'attività svolta dall'Ente,
- Rischio **Medio**: associabile ad alcune attività dell'Ente,
- Rischio **Basso**: minimo rispetto alla realtà dell'Ente,
- Rischio **Molto Basso**: quasi assente.

Fatta questa premessa si riporta il seguente schema riassuntivo dei risultati raggiunti con le schede di analisi e sintesi.

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
<p>Contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25 d.lgs. 231/01)</p>	<p>ALTO</p>	<p>Rapporti ordinari con la Pubblica Amministrazione Rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti ed ispezioni Gestione della Tesoreria Gestione del Ciclo Attivo e Passivo di fatturazione Gestione delle risorse umane Gestione dei fornitori Gestione finanziamenti</p>
<p>Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d. lgs. 231/01)</p>	<p>ALTO</p>	<p>Gestione del sistema informatico e delle misure di sicurezza Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione Gestione e protezione della postazione di lavoro Gestione degli accessi verso l'esterno Gestione e protezione delle reti Gestione della sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici</p>

Criminalità Organizzata (art. 24 ter d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Data l'attività svolta non vi sono elementi per ritenere anche solo astrattamente realizzabile tale ipotesi di reato
Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	L'Ente non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei
Contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Con riferimento alle ipotesi indicate si è ritenuto che l'Ente non svolga attività rilevanti rispetto a questa categoria di reato né abbia gli strumenti operativi per porre in essere tali fattispecie
Societari (art. 25 ter d. lgs. 231/01)	MEDIO	Predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. Predisposizione dei prospetti informativi
Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis, d.lgs. 231/01)	MEDIO	Data l'attività svolta non vi sono elementi ad alto rischio stante la prevalenza di lavoro con Enti pubblici, in ogni caso, si ritiene che le procedure indicate nel Codice Etico siano idonee a fronteggiare tale rischio.
Con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto dell'Ente alla luce dell'attività svolta dalla

		stessa
Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto dell'Ente alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto dell'Ente alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 sexies d.lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili
Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01)	MEDIO	Sono processi sensibili tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati dall'art. 30 D.lgs. 81/08.
Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies d. lgs. 231/01)	MEDIO	Allo stato attuale non vi sono elementi che facciano ritenere astrattamente realizzabile il rischio. In ogni caso, si ritiene che le procedure relative alla gestione del ciclo attivo e passivo, cassa e tesoreria oltre a quanto indicato nel Codice Etico siano idonei a

		fronteggiare tale rischio.
Violazione del diritto di autore (art. 25 nonies d. lgs. 231/01)	ALTO	Area di rischio riferibile all'installazione ed alla duplicazione di software, di hardware e di programmi di videosorveglianza.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies d. lgs. 231/01)	MOLTO BASSO	Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che l'Ente possa essere sottoposto al rischio connesso con la fattispecie di cui all'art. 377- bis. In ordine a tale rischio si rimanda comunque ai principi generali contenuti nel codice etico
Reati ambientali (art. 25 undecies d. lgs. 231/01)	MEDIO	Gestione ordinaria dei rifiuti. Gestione straordinaria di residui di materiale informatico.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d. lgs. 231/01)	BASSO	Non si ravvisano profili di rischio specifico, in ogni caso, si ritiene che le procedure indicate nel Codice Etico siano idonee a fronteggiare tale rischio
Reati Tributari l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01	MEDIO	a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; c) emissione di fatture o altri

		documenti per operazioni inesistenti; d) occultamento o distruzione di documenti contabili; e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
--	--	---

Alla luce dei risultati sopra esposti, si è ritenuto di concentrare l'attenzione, come già evidenziato in precedenza, sulle aree e sui processi caratterizzati da "rischio alto" e rischio "medio".

Per queste aree e processi, definiti "sensibili", l'Ente adotta idonei protocolli al fine di fronteggiare e presidiare il relativo rischio.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO "BASSO" E "MOLTO BASSO"

A seguito dell'attività di mappatura e dell'analisi delle schede sintesi prodotte dal software, si ritiene che il rischio di commissione di alcune categorie di reati non sia ragionevolmente ravvisabile.

❖ **Delitti di Criminalità Organizzata**

In relazione ad alcuni dei reati ricompresi nell'art. 24 ter d.lgs. 231/01, alla luce delle attività svolte dall'Ente (rispetto alle quali pare inverosimile parlare di schiavitù, armi o stupefacenti), si esclude qualsiasi rilevanza, attuale o futura, degli stessi.

Per le altre forme di delitto associativo o "di criminalità organizzata" prese in considerazione dal D.lgs. 231/01, sempre considerando l'attività concretamente svolta dall'Ente, non si ravvisa un rischio specifico. Qualsiasi profilo pare, peraltro, limitato alle ipotesi prese in considerazione dalla normativa ambientale, in particolare il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" rispetto al quale si rinvia alle procedure indicate nella Sezione specificamente dedicata ai reati ambientali.

❖ **Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento**

L'Ente non dispone – anche per ragioni connesse alla sua realtà operativa – di strumenti che consentano le falsificazioni prese in considerazione dall'art. 25 bis.

Alla luce della logica legislativa del d.lgs. 231/01, di sanzionare in via prioritaria le devianze patologiche dell'attività imprenditoriale, pare evidente (anche dalla lettura del mero elenco delle singole fattispecie), la lontananza dei reati qui considerati dalla realtà dell'Ente e dalla *ratio* legislativa del 23.

❖ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Questa categoria di reati opera un rinvio aperto a tutte le ipotesi di reato avente finalità di terrorismo e mira a colpire quelle persone giuridiche che solo apparentemente operano legittimamente e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, ma in realtà foraggiano e supportano organizzazione terroristiche.

Se si considera che, per aversi responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, pare assolutamente basso per l'Ente qualsiasi rischio sotteso a tale categoria di reati anche perché, normalmente, l'interesse che anima chi commette reati connotati da finalità terroristica è di natura ideologica o religiosa, così totalmente prescindendo da logiche d'impresa o interessi economici.

❖ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Anche in relazione a tale delitto non pare sussistere, astrattamente e realisticamente, alcuna area di rischio per l'Ente.

Ciò non solo per l'impossibilità di ravvisare alcun interesse o vantaggio per l'Ente in relazione a tale tipologia di reato, ma anche perché lo stesso non ha alcuno strumento per poter commettere materialmente il fatto, non operando in ambito sanitario, area economica in cui un rischio astratto potrebbe forse ravvisarsi.

❖ **Reati contro la personalità individuale**

Considerata l'attività e la natura dell'Ente ed il fatto che lo stesso operi in Italia non pare in alcun modo ipotizzabile un rischio relativo ai reati di: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Tratta di persone; Acquisto ed alienazione di schiavi; Adescamento di minorenni.

Anche in relazione ai delitti di Detenzione di materiale pornografico e Pornografia virtuale qualsiasi rischio è estremamente basso per non dire nullo.

❖ **Reati di abuso e manipolazione di mercato**

Gli illeciti di Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis, TUF) e di Manipolazione di mercato (artt. 185 e 187 ter, TUF) prevedono, quale elemento costitutivo, che l'esistenza di informazioni privilegiate, come definite dal TUF, ovvero di "mercati" come definiti dal medesimo atto normativo.

L'Ente non opera nell'ambito di applicazione della disciplina legislativa e regolamentare sulla "informazione societaria", prevista dagli artt. 113 e seguenti del D.lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, nonché dalle norme regolamentari di attuazione di cui agli artt. 65 e seguenti della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e quindi non è soggetta agli adempimenti informativi e comportamentali che l'ordinamento settoriale del mercato mobiliare pone a carico degli emittenti.

Inoltre, l'Ente non opera in mercati regolamentati e autorizzati dalla Consob.

Il rischio sotteso a tali fattispecie è stato, quindi, considerato molto basso per non dire nullo.

❖ **Reati contro l'attività giudiziaria**

Il rischio sotteso al delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" è trattato nella Sezione dedicata ai Reati contro la P.A., alla luce delle affinità che lo stesso può avere con il delitto di "Corruzione in atti giudiziari".

Qualora, in ragione di modifiche dell'attività produttiva o dei luoghi in cui l'Ente opera, ovvero in seguito agli accertamenti demandati dall'OdV, il rischio sotteso ai delitti sopra analizzati dovesse assumere carattere di concretezza diversa da quella attuale, l'Organismo di Vigilanza e l'Ente provvederanno ad una nuova mappatura del rischio ed alla adozione di specifici protocolli.

L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTROLLI

Per ciascuna delle attività a rischio sono stati verificati i controlli tramite descrizione riportando l'indicazione di flusso informativo all'OdV.

Per ciascuna delle attività a rischio è stata effettuata un'analisi volta a verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

- Regolamentazione: disciplina dell'attività a rischio;
- Tracciabilità: elementi che consentano una verifica *ex post* dell'attività a rischio svolta (ad es.: archiviazione dei documenti originati, procedure di cassa oggi esistenti ma non formalizzate, sistemi informativi, verbali, individuazione dei soggetti responsabili dell'archiviazione);
- Potere di Firma: documenti giustificativi dei poteri esercitati nello svolgimento dell'attività a rischio (es.: procura, delega);
- Potere di Spesa: elementi di controllo dei poteri di spesa (es.: autorizzazioni, deleghe);
- *Reporting*: sistematica rendicontazione da parte delle persone chiamate ad effettuare l'attività a rischio (es.: report scritti, relazioni);
- Monitoraggio: controllo sulla correttezza dell'attività svolta dalle diverse funzioni consortili (es.: rispetto delle regole e della procedura, corretta archiviazione, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

ORGANISMO DI VIGILANZA

Come visto, in base alle previsioni del Decreto (art. 6, comma 1, lett. a) e b) l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati (*ex Decreto*), se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare continuativamente sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, i cui requisiti (così come suggerito anche dalle Linee Guida) sono:

- ❖ autonomia ed indipendenza;
- ❖ assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con "NEWTECH INFORMATICA";
- ❖ possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ❖ non attribuzione di compiti operativi all'interno di "NEWTECH INFORMATICA";

- ❖ collocazione in posizione di diretto riferimento all'organo amministrativo;
- ❖ professionalità intesa come:
 - possesso di adeguate competenze specialistiche;
 - dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni;
 - continuità d'azione intesa come: (i) durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali; (ii) periodicità dei controlli.

ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") di "NEWTECH INFORMATICA" è istituito con atto dell'Amministratore Unico (Au) e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina: può essere monocratico o plurisoggettivo.

L'OdV decade alla data stabilita nell'atto di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina. L'Au ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché dall'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere. Ne consegue che, all'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali quelli elencanti al paragrafo precedente. Tali regole si applicano anche in caso di sostituzione di un componente dell'OdV stesso.

La revoca dei poteri e l'attribuzione degli stessi a soggetti diversi potranno avvenire, oltre che per la naturale scadenza del mandato, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi oggettivi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un apposito atto dell'Au. Per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali:
 - (i) l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta; (ii) l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti di “NEWTECH INFORMATICA” ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “*autonomia e indipendenza*” e “*continuità di azione*” propri dell'OdV. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'Au;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero OdV relative a revoca o sostituzione sono di esclusiva competenza dell'Au.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Au assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'OdV potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, ovvero di consulenti esterni. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

L'OdV, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni di "NEWTECH INFORMATICA", e che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- ❖ vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal Decreto sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- ❖ svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo – con frequenza temporale e modalità predeterminata dal programma delle attività di vigilanza – e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- ❖ accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità di "NEWTECH INFORMATICA" – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'OdV redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'Au;
- ❖ richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, agli organi di controllo, alla Società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;

- ❖ curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della "NEWTECH INFORMATICA" e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- ❖ vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- ❖ assicurare il periodico aggiornamento della mappatura e della identificazione delle aree sensibili;
- ❖ curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Au;
- ❖ promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza ed eventualmente programmi differenziati per quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- ❖ verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- ❖ fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- ❖ formulare e sottoporre all'approvazione dell'Au la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare l'Au nella riunione immediatamente successiva;

- ❖ segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a "NEWTECH INFORMATICA";
- ❖ promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 7 del presente Modello;
- ❖ verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha tre linee di reporting:

1. La prima, su base continua, verso l'Amministratore Delegato, al quale l'OdV si rivolgerà tempestivamente tramite segnalazione, ogniqualvolta si dovesse presentare una problematica o una criticità relativa a un'area sensibile di cui al D.lgs. 231/2001, l'accadimento di ipotesi di violazione del Modello, innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, la necessità od opportunità di modificare il Modello, ecc.;
2. La seconda, su base periodica, con cadenza semestrale, verso l'Au ed il Revisore, al quale l'OdV invierà un rapporto scritto sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche effettuati, l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, il grado di collaborazione di tutte le funzioni aziendali di volta coinvolte, nonché sui rapporti con l'azionista di controllo ed eventuali organi od autorità di vigilanza; un piano delle attività previste per l'anno successivo);
3. La terza, su base occasionale, secondo necessità, verso il Revisore qualora la violazione riguardi i vertici aziendali apicale della Società, nonché l'Au.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione andrà prontamente indirizzata a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- i. L'attività svolta dall'OdV;
- ii. Le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento.

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV per motivi urgenti.

FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a. le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (*report* riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- b. eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei

confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere “NEWTECH INFORMATICA”;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell’ autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’ osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’ elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

In ogni caso l’ OdV definisce e comunica uno schema dettagliato di Flussi Informativi allo stesso destinati.

I flussi informativi vanno inviati all’ OdV mediante trasmissione della documentazione alla casella di posta elettronica dedicata.

SEGNALAZIONI e WHISTLEBLOWING

L’ art. 2 della L. n. 179 del 29.12.2017 è intervenuto sul Decreto n. 231/2001, inserendo all’ art. 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ ente”) una nuova previsione che inquadra nell’ ambito del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2002 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. L’ obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

In particolare, in ottemperanza alle disposizioni soprariportate, il M.O.G. deve prevedere le seguenti misure aggiuntive:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, c. 1, lettere a) e b) (ovvero: a - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. I canali con cui veicolare le segnalazioni dei lavoratori devono garantire la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e, almeno uno di essi, deve provvedere a tali garanzie con modalità informatiche.

Per quanto concerne consulenti o collaboratori esterni (*etc...*), è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o da un esterno, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Pertanto, tutto il personale aziendale, sia con riferimento ai soggetti apicali che a quelli subordinati, nonché i soggetti esterni destinatari del presente documento, hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza per segnalare casi di commissione di reati, circostanze di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, eventuali violazioni del Modello, nonché qualsiasi episodio di scostamento dai principi di condotta previsti dal Modello e dal Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, attraverso più canali di comunicazione tra loro alternativi idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante così come previsto dall'art. 6, comma 2 bis, lett. b) del Decreto. In ottemperanza a ciò, l'Ente è dotato di una casella di

posta elettronica dedicata allo scopo (ovvero: odv@nt-informatica.it), segnalata con apposita informativa mediante i consueti canali di comunicazione aziendale e i sistemi di comunicazione permanente (sito web, bacheche, poster affissi negli spazi comuni dell'Azienda, *etc...*), con accesso esclusivo (password riservate) da parte dell'OdV.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Ai fini di cui sopra, il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- **Oggetto**: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- **Segnalato**: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi: (i) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità; (ii) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; (iii) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto. L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- ❖ il ricorso a espressioni ingiuriose;
- ❖ l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie, caluniose o contenuto discriminatorio;
- ❖ l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della Società o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello. La procedura di "Whistleblowing" ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del modello e/o del codice etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'OdV.

CANALI DI COMUNICAZIONE

I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che seguono, in ossequio alla normativa in tema di *Whistleblowing*, garantiscono la riservatezza e la tutela del segnalante anche da eventuali ritorsioni, inoltre, la Società monitora che gli sviluppi di carriera di eventuali segnalanti non subiscano trattamenti di tipo discriminatorio e sanziona a livello disciplinare in base alla gravità dei fatti, i segnalanti che con dolo o colpa grave riportano fatti poi rivelatisi infondati.

I **canali** previsti sono i seguenti:

- lettera raccomandata indirizzata all'Amministratore Unico, presso la sede legale in Costigliole d'Asti (AT-14055), via Alba n. 41;
- casella di posta elettronica certificata: newtech.srl@pcert.it;
- casella di posta elettronica dedicata: odv@nt-informatica.it.

TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza. La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Ai fini di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza raccoglie e conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

La procedura di gestione delle segnalazioni deve descrivere nel dettaglio le modalità di gestione delle segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- conclusione del processo;
- *reporting* ai vertici aziendali;
- archiviazione delle segnalazioni e della correlata documentazione rilevante.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rischio alto

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione e corruzione) del D. Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una volontaria cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, distraendo l'erogazione dalle finalità per le quali era stata erogata. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *"L'art. 316-ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto*

all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che [...] la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p."

Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 C.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici e raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e, conseguentemente, si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in una captazione subdola dell'altrui volontà, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente a oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente, a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se lo scambio ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 c.p. esclude la punibilità del corruttore. Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p., si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie di reato in esame si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La "costrizione" è intesa come qualsiasi violenza morale che si risolva in una minaccia di un male ingiusto, tale da minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere all'altrui illecita pretesa.

In ragione di quanto precede, la condotta del privato vittima della costrizione da parte del pubblico ufficiale, non essendo libero di autodeterminarsi, è esente da punibilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del reato di cui all'art. 319 quater c.p. si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano effettivamente dovute.

In ragione di quanto precede, il privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, è punito quale concorrente necessario del reato.

Il reato in esame si distingue da quello di corruzione di cui all'art. 318 c.p. in quanto tale fattispecie criminosa si caratterizza per l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle

stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*" (art. 322-bis).

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso). Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi

pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999"*.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi dell'Ente, dai dirigenti, dai collaboratori, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'Ente, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da: a) modello di organizzazione, gestione e controllo; b) sistema sanzionatorio; c) sistema di comunicazione.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili", ossia di quelle attività dell'Ente nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi interni all'Ente ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Rapporti con enti pubblici:
- Personale,
- Bandi di concorso,
- Enti Controllanti
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Servizi Erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici,
- Contabilità;
 - Registrazione di fatture passive;
 - Registrazione di fatture attive;
 - Registrazione di incassi e pagamenti;

- Storno fatture o emissione di note di credito.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Selezione personale;
- Comunicazioni di assunzione, dimissione e variazioni contratti di lavoro;
- Calcolo e registrazione retribuzioni;
- Contatti con provincia e regione per la gestione della formazione finanziata del personale e delle procedure di mobilità e/o cassa integrazione;
- Indizione di gare d'appalto e attività accessorie e conseguenti: ricerca bando, presentazione documentazione, gestione appalto e rendicontazione;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge PRIVACY;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- Bonifici in ingresso e uscita;
- Note spese;
- Selezione e gestione contratti fornitori esterni.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche dell'Ente e alle regole contenute nel presente Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione dell'Ente deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'Ente deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'Ente e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti

documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell'Ente, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione.

SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCEDURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "*certezza*" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale. Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli organi dell'Ente e i dirigenti – in via diretta – i lavoratori dipendenti e i consulenti e *partner* – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, in tale ambito, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio e indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ente. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per la ragionevolezza del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del

rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposte le procedure specifiche di riferimento relative alle procedure interne, volte alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Ente.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel *Codice Etico* dell'Ente;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolubili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il destinatario deve immediatamente segnalarlo al settore competente dell'Ente;
- il destinatario non può dare seguito a nessuna situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero a tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione. in tale contesto è obbligo del destinatario segnalare immediatamente tale situazione al settore competente dell'Ente;
- le informazioni di cui il destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto nel rispetto del Regolamento adottato ai sensi del D.lgs. 50/2016. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal *Codice Etico*, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione.

Tutti i destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme

comportamentali richiamate nel *Codice Etico* nonché nella presente Parte Speciale;

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando direttamente il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, l'Ente fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione.

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati nelle procedure e /o documenti ufficiali dell'Ente.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica del sistema di deleghe vigente;
- raccolta ed armonizzazione dei principi procedurali e/o delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti o dipendenti, ne deve dare immediata informazione all'Au.

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Rischio alto

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. recita: "*Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni*";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul*

contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";*
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni";*
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): *"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da e 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro";*
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): *"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";*
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei*

quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi";

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a e 309,00";*
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata";*
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito";*
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la*

facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480";

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): *"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private";*
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): *"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno";*
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): *"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";*
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): *"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";*
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): *"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro*

ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

1) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

2) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro".

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater."

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata."

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da E 51,00 a e 1.032,00".

**FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi dell'Ente, dai dirigenti, dai collaboratori, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili. Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente. Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

Particolare attenzione viene riposta nella corretta gestione dei dati personali di cui l'Azienda è in possesso per ragioni inerenti all'attività lavorativa.

Si intendono per dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle personali: caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, orientamento sessuale, stato di salute, situazione economica, informazioni di carattere giudiziario (etc...).

Particolarmente rilevanti, e quindi oggetto di tutela specifica, sono:

- i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, *etc...* - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);

- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;

- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'area sensibile individuata, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, è la gestione dei sistemi informatici e telematici, che si concretizza nelle seguenti attività sensibili:

- realizzazione, gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo"), nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - realizzazione di programmi informatici gestionali e relative licenze;

- realizzazione di hardware per la videosorveglianza;
- realizzazione di software per il controllo da remoto degli impianti di videosorveglianza;
- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici.
- gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

L'Ente considera essenziale per lo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare ogni attività con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, di proteggere i beni dell'Ente, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

L'Ente considera altresì essenziale l'implementazione di procedure interne volte alla tutela degli archivi, sia cartacei che informatici, e il corretto trattamento dei dati ivi contenuti.

Si intende per trattamento: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati altrui in possesso (secondo l'art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679).

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa dell'Ente; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per l'Ente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, l'Ente, consapevole dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura, ha adottato efficaci e pregnanti politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che l'Ente si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato dell'Ente sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo

legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi dell'Ente, dei dirigenti, dei collaboratori, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure o agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

1. alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
2. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
3. accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
4. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
5. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
6. svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in

esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

7. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
8. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
9. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
10. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
11. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza le necessarie autorizzazioni;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i soggetti incaricati;
4. evitare di introdurre e/o conservare all'interno dell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate ed autorizzate o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente stesso, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);

7. evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti dell'Ente, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Ente solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Ente stesso;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente; osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA SUI REATI INFORMATICI

L'Ente è dotato di procedure idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati informatici ad un livello adeguato ai fini del D. Lgs. 231/2001. Pertanto, è da ritenere che l'attuazione delle regole elencate ai capitoli precedenti sia garantita dalle direttive e principi contenuti in tali procedure. A titolo di mero complemento, si riportano, qui di seguito, alcuni principi di riferimento volti ad evitare la commissione dei reati informatici:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia – con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii)

hardware, *(iii)* software, *(iv)* documentazione, *(v)* dati/informazioni, *(vi)* risorse umane;

- formazione specifica circa le tutele giuridiche del diritto d'autore delle opere informatiche e le conseguenze giuridiche delle violazioni a tale diritto;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppate nelle seguenti tipologie: *(i)* errori e malfunzionamenti, *(ii)* frodi e furti, *(iii)* software dannoso, *(iv)* danneggiamenti fisici, *(v)* sovraccarico del sistema, *(vi)* mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo.
- definizione del quadro normativo riferito a tutti i settori dell'Ente, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza per garantire la continuità;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute;
- redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte.

- attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA SULL'ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI

In ottemperanza alle best practices riconosciute nel settore, l'Ente è dotato di un server di trattamento dei dati personali e sensibili atto a garantire riservatezza e massima tutela da esfiltrazione di informazioni, attraverso controlli programmati, periodici backup e sistemi di crittografia delle comunicazioni in gestione.

Le comunicazioni e i dati cartacei sono allocati presso la sede/archivio sita in Costigliole d'Asti, via Alba n. 31. L'archivio è dotato di un sistema antifurto e di un sistema di video-sorveglianza di ultima generazione, con password esterne e controlli di verifica periodici e programmati.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i settori preposti; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Au secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI SOCIETARI

Rischio medio

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Premessa

Il D.lgs. 231/01 prevede, tra i reati presupposto, i reati societari previsti e disciplinati all'interno del Codice Civile.

L'Ente ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti rientranti in tali ipotesi di reato.

Le peculiarità dei reati societari, anche alla luce della forma giuridica dell'Ente stesso, rendono gli stessi difficilmente realizzabili, ma in ogni caso l'Ente ha ritenuto maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative ed allo spirito del d.lgs. 231/01 approfondire e disciplinare le condotte agli stessi sottese.

La presente Sezione disciplina, quindi, i comportamenti posti in essere dal settore finanziario-amministrativo, dal revisore dei conti nonché dai dirigenti e dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte degli organi preposti dell'Ente nell'ambito della gestione sociale ed economica dello stesso.

Tuttavia, alla luce del ruolo che possono ricoprire tutti i settori dell'Ente e, in particolar modo, quello finanziario-amministrativo, finalità della presente Sezione è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

PROCESSI SENSIBILI

L'Ente, costituito interamente da soggetti privati, è amministrato da un Amministratore Unico. In relazione alle tipologie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, tenuto conto della forma giuridica adottata dall'Ente, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ovvero i principali "processi sensibili", sono considerate le seguenti:

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico.

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente;
- rapporti con i soci e con il revisore unico;
- attività di controllo svolte dal revisore unico.

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie.

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Alla luce dell'attività svolta dall'Ente con riferimento a questo reato e con esclusione di tutte le attività prese in considerazione alla Sezione A, i principali "processi sensibili" sono ravvisabili nelle seguenti attività:

- gestione del rapporto, individuazione e selezione dei fornitori, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione della Sezione A del Modello;
- gestione dei rapporti con queste categorie di soggetti al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli, dilazioni di pagamento od altre agevolazioni che, non trovando giustificazioni economiche o commerciali, cagionano un danno economico all'Ente.

Inoltre sono state identificate le seguenti "attività strumentali" per una eventuale realizzazione del reato di corruzione tra privati:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, contabilità....)
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc).

Si ritiene, quindi, che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili nella realtà dell'Ente:

- agiotaggio: l'Ente non può realisticamente compiere operazioni tali da alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi: l'Ente non è quotato nel mercato italiano o in altri mercati dell'Unione Europea;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: l'Ente non è in liquidazione;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte all'Au dall'Organismo di Vigilanza dell'Ente nello svolgimento della sua attività.

I REATI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dall'art 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Il presente reato si realizza tramite (i) l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, oppure (ii) tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. *"reato proprio"*, nonché coloro che, ai sensi dell'articolo 110 c.p., concorrono nel reato da questi ultimi commesso. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

La responsabilità penale si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità del reato è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene oppure nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., come modificato dal secondo comma dell'art. 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Tale reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, ai sensi dell'articolo 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ed idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità del reato è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene oppure nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Nel caso di società con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti a quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, e la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, nonché rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La pena è aggravata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'Ente, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita dell'Ente.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 c.c. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse per conto proprio o di terzi rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., abbia cagionato un danno alla società o a terzi.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Soggetti attivi sono i liquidatori. Costituisce modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.)

La condotta criminosa si estrinseca nel compimento o omissione di atti da parte di esponenti della società che, violando gli obblighi inerenti al loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, arrecano un nocumento alla società in cambio di dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di terzi.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati, e quindi potenzialmente ogni dipendente.

È di tutta evidenza che, in ambito D. Lgs. 231/2001, la condotta sopra prevista non ha rilievo, perché la fattispecie tipica richiede un comportamento intrinsecamente a danno della società.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 viene invece in evidenza il comma 2 dell'art. 2635 c.c., ove si prevede anche la responsabilità del corruttore, che può essere "chiunque". Pertanto, il reato è rilevante dalla parte del corruttore, in quanto la società potrebbe essere punita se tale agente corruttore è un dipendente, consigliere o sindaco della società.

La procedibilità del reato è a querela di parte (i soci della società corrotta), salvo i casi in cui dal reato derivi una distorsione della concorrenza.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Il D.Lgs n° 38 del 15 marzo 2017 (GURI 75 del 30 marzo 2017, entrata in vigore 14 aprile 2017) ha dato attuazione alla Legge n° 170 del 12 agosto 2016 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il D.Lgs 38/2017 ha profondamente modificato l'art. 2635 del codice civile ed ha introdotto nello stesso codice due nuovi articoli (art. 2635 bis e art. 2635 ter), prevedendo una nuova fattispecie di reato ed alcune pene accessorie. Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il Decreto 38/2017, coerentemente con i contenuti della delega, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati;
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocumento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé;
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti;
- prevedendo che l'illecito possa essere posto in essere anche per interposta persona;
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente;
- prevedendo l'interdizione temporanea dei soggetti condannati, se recidivi, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

È viceversa rimasta invariata la procedibilità per il reato di corruzione fra privati solo a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza; per il reato di istigazione alla corruzione fra privati la procedibilità è sempre esclusivamente a querela della persona offesa.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa ex art. 25 ter comma 1 del D.Lgs 231/2001, il D.Lgs 38/2017 ha previsto:

- per il reato di corruzione fra privati ex art. 2635 cc, un inasprimento della sanzione pecuniaria (il massimo passa da 400 a 600 quote) e l'aggiunta delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;
- per il nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione privata ex art. 2635 bis cc, una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato, la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dirigenti, dai collaboratori, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Registrazione di fatture passive,
- Registrazione di fatture attive,
- Registrazione di incassi e pagamenti,
- Storno fatture o emissione di nota di credito,
- Predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente,
- Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno,

- Richieste Fornitori,
- Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione; gestione consulenze; gestione servizi assicurativi; gestione appalti,
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita e fornitura, ivi compresi gli appalti di lavori,
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

L'Ente considera essenziale nello svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, di proteggere i beni, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa dell'Ente; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per l'Ente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

L'Ente promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza,

nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno e quindi le procedure, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale dell'Ente e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione dell'Ente.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali (in via diretta) e dei dirigenti, dei collaboratori, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti dell'Ente (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure previste nella presente parte speciale.

È pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei ereditari e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
2. omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

3. restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
4. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
5. acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
7. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
8. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e del revisore unico;
9. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'Ente e di altre società;
10. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente o di terzi;
11. tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
12. effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
13. compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Ente;
14. effettuare elargizioni in denaro o altra utilità ad amministratori di società terze, nonché a loro direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, sindaci e liquidatori, oppure a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per la ragionevolezza del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività dell'Ente potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Rischio medio

DEFINIZIONI

Si adottano, con specifico riferimento alla presente Parte Speciale — Reati in materia di sicurezza sul lavoro, le seguenti definizioni:

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art 26 del Decreto Sicurezza.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

Fabbricanti, Fornitori ed Installatori: i soggetti che producono, forniscono, noleggiano, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per l'Ente.

Lavoratori: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'Ente.

Medico Competente: il medico preposto all'attività di Sorveglianza Sanitaria.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, vale a dire: omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal Datore di Lavoro.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Ente finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

TIPOLOGIE DEI REATI

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati ed indicati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 3° comma, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 3° comma, c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del dell'art. 583, 1° comma, c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

1. *se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”.*

Ai sensi dell’art. 583 2° comma, c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

“una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

In linea teorica, il soggetto attivo di tali reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione a tutela dei Lavoratori. Tali soggetti possono dunque individuarsi, secondo le definizioni di cui al Decreto Sicurezza, nel Datore di Lavoro, nei Dirigenti, nei Preposti, negli altri soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi Lavoratori.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l’art. 5 del decreto medesimo esige tuttavia che i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso (ad esempio in termini di risparmio di risorse economiche in materia di sicurezza sul lavoro).

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Con riferimento alle tipologie di reato sopra descritte ed all’opportunità. Di adottare in tale ambito un modello di organizzazione, gestione e controllo, l’art. 30 del Decreto Sicurezza stabilisce che: *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni – Inail per un*

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.

Entrambi i modelli sopra indicati costituiscono validi strumenti – di adesione volontaria – per la realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel sistema di gestione generale adottato dall'ente.

L'Ente, in ogni caso, al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001, ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, che si pone come obiettivo da un lato quello di fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, dall'altro, quello di fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni e degli altri settori tecnici chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato in tale ambito, anche attraverso il coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali o in posizione apicale, dipendenti e collaboratori, dell'Ente nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo 4.1.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'analisi dei processi interni dell'Ente ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

A tali fini, particolare rilevanza assume, per i rischi intrinseci che l'attività necessariamente comporta, il momento del trasferimento/trasporto attraverso il furgone aziendale del personale dipendente impegnato nell'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Qui di seguito sono elencate le Aree a rischio, con indicazione specifica delle fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- Adozione di misure e/o Dispositivi di protezione individuale.
- Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi.
- Sicurezza sanitaria dei lavoratori.
- Formazione dei preposti e dei lavoratori.
- Gestione dei rapporti con appaltatori ed appaltanti per rischi da interferenza.

MONITORAGGIO – VERIFICHE PERIODICHE - VIGILANZA

Il datore di lavoro e/o i titolari di funzioni da esso delegate e, per quanto di competenza, i dirigenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente adempiono agli obblighi di verifica dell'applicazione e dell'efficacia per essi rispettivamente enunciati nel successivo § OBBLIGHI GIURIDICI documentando le relative attività.

Il datore di lavoro e/o i titolari di funzioni da esso delegate pianificano e attuano, in ogni caso, adeguate periodiche verifiche in merito all'osservanza degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro adottando, all'esito di esse, le misure eventualmente necessarie e documentando ogni relativa attività.

La vigilanza sull'attuazione del protocollo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, il riesame e l'eventuale proposta di modifica dei contenuti del protocollo sono operate dall'Organismo di Vigilanza all'uopo istituito dalla Società nel rispetto delle disposizioni previste per la costituzione, i compiti e poteri, le attività, i flussi informativi e la composizione dello stesso.

Il riesame e l'eventuale modifica dei contenuti del protocollo sono disposti, in ogni caso, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

OBBLIGHI GIURIDICI

La presente Parte Speciale suppone l'effettiva consapevolezza da parte dell'azienda degli obblighi giuridici vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Onde assicurarne l'adeguata conoscenza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione istituisce e mantiene aggiornato l'archivio delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, attribuisce evidenza a quelle applicabili all'azienda e ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro e ai titolari di funzioni da esso delegate, ai dirigenti, al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione elabora ed aggiorna documenti che enuncino, in forma quanto più semplice, univoca, organizzata ed esaustiva, gli obblighi giuridici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che competono al datore di lavoro e ai titolari di funzioni da esso delegate, ai dirigenti, ai preposti, al medico competente e al servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione trasmette al datore di lavoro e ai titolari di funzioni da esso delegate, ai dirigenti, ai preposti, al medico

competente e al servizio di prevenzione e protezione i documenti indicanti, per ciascuno, gli obblighi giuridici di rispettiva competenza e gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione istituisce e mantiene aggiornato l'archivio dei documenti di cui al punto c) debitamente trasmessi al datore di lavoro e ai titolari di funzioni da esso delegate, ai dirigenti, ai preposti, al medico competente e al servizio di prevenzione e protezione.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED ELABORAZIONE DEL BUDGET ANNUALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E RELATIVA RENDICONTAZIONE

Il datore di lavoro e/o i titolari di funzioni da esso delegate in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, per quanto di competenza, del medico competente anche sulla base del vigente documento "Politica ambiente e sicurezza" definiscono il piano annuale o pluriennale degli investimenti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro provvedendo altresì, annualmente, alla rendicontazione delle spese e degli interventi operati.

I piani annuali e pluriennali contengono una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e devono essere comunicati all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.

L'RSPP elabora una relazione di dettaglio che, esaminata in sede di riunione di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08, è allegata al relativo verbale unitamente alla rendicontazione e al budget di previsione.

Il datore di lavoro e/o i titolari di funzioni da esso delegate provvedono affinché le previsioni del piano degli investimenti siano recepite nel documento di budget aziendale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente adempiono agli obblighi afferenti la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per essi enunciati al § OBBLIGHI GIURIDICI documentando le relative attività.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione opera adeguato riscontro del compimento, da parte dei soggetti cui competono i relativi obblighi, delle attività finalizzate alla valutazione dei rischi, alla redazione del relativo documento e all'eventuale rielaborazione degli stessi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione opera adeguato riscontro, altresì, della trasmissione da parte del datore di lavoro e del medico competente al servizio di prevenzione e protezione di ogni informazione in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi a infortuni sul lavoro e malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il servizio di prevenzione e protezione valuta costantemente, per quanto di competenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione sulla scorta dei sistemi di controllo da esso elaborati.

ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI AGLI ARTT. 28 E 29

D.LGS. 81/08

Il Datore di Lavoro, con l'ausilio del RSPP, redige e mantiene aggiornata apposita norma aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. La norma aziendale deve assicurare che nella valutazione siano:

- a. identificati ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- b. identificate le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del DVR;
- c. identificati modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- d. garantiti, laddove necessario, meccanismi di tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- e. previste le valutazioni delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- f. previste le individuazioni delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- g. previsti il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- h. previste esplicite definizioni dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto sulla base della norma aziendale di cui al precedente punto a) ed è elaborato e aggiornato secondo periodicità e modalità di legge a cura del Datore di Lavoro con l'ausilio del RSPP e, per quanto di competenza, del Medico Competente. Sono coinvolti nel processo i Preposti e, per gli aspetti di eventuale interesse, i Progettisti.

Il DVR è oggetto di costante monitoraggio a cura del RSPP che ne assicura così il tempestivo aggiornamento.

Il DVR deve essere disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione e, a seguito di ogni modifica e/o integrazione, deve essere trasmesso a cura del RSPP al RLS e all'OdV.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Il datore di lavoro e/o i titolari di funzioni da esso delegate, i dirigenti, i preposti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente adempiono ai rispettivi obblighi inerenti attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per essi enunciati al § OBBLIGHI GIURIDICI documentando le relative attività.

In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda e in caso di stipulazione di contratto di somministrazione, il datore di lavoro istituisce e conserva apposito dossier nel quale inserisce, debitamente catalogata, tutta la documentazione afferente l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riguardo ai contenuti dei relativi contratti.

In caso di committenza di lavori edili o di ingegneria civile, è istituito e conservato negli ambiti della Funzione aziendale competente apposito dossier nel quale è inserita, debitamente catalogata, tutta la documentazione afferente l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riguardo ai contenuti dei relativi contratti e incarichi.

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRONTO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA E PREVISIONE DI MISURE D'INTERVENTO

Il Datore di Lavoro, con l'ausilio del RSPP, designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

I soggetti designati devono possedere le competenze e i requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico, da documentarsi nel DVR.

Il DVR deve consentire la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia, evidenziare lo svolgimento dell'*assessment* per comprendere capacità e disponibilità temporali degli incaricati al fine di ricoprire lo specifico ruolo, e documentare la formale accettazione dell'incarico. L'elenco, costantemente aggiornato, deve essere allegato al DVR.

Devono essere definite, e costantemente monitorate nell'adeguatezza e aggiornamento a cura del RSPP, le procedure aziendali specifiche atte a regolamentare la "gestione emergenze" e la "*gestione del rischio incendio*".

TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI E REGISTRAZIONE DEI "NEAR-MISS" (O INCIDENTI SENZA INFORTUNIO)

Il Datore di Lavoro, con l'ausilio del RSPP, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni.

In relazione ad ogni infortunio annotato nel registro, il RSPP deve provvedere a redigere una relazione scritta in cui annota le cause dell'infortunio, le eventuali carenze

ravvisate nelle misure prevenzionali, le azioni correttive da intraprendere con pianificazione dei tempi e dei costi dell'intervento.

Il documento deve essere sottoposto al Datore di Lavoro e trasmesso all'OdV.

Il documento deve essere archiviato a cura del RSPP, secondo quanto disposto dalla norma interna che disciplina ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa alla gestione della salute e sicurezza.

Analogamente si provvede in caso di incidente senza infortunio ("near- miss") dovendo, in tali casi, registrare l'evento nel registro "incidenti" all'uopo istituito.

Il registro "*incidenti*" è compilato, aggiornato e archiviato a cura del RSPP, secondo quanto disposto dalla norma interna che disciplina ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa alla gestione della salute e sicurezza.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE AREE

Il Datore di Lavoro, con l'ausilio del RSPP, definisce una norma aziendale "Regolamento di accesso alle aree di proprietà" atta a regolamentare l'accesso di terzi alle aree di proprietà.

La norma aziendale deve prevedere fra l'altro l'informazione e formazione da fornire in occasione degli accessi e la relativa responsabilità, nonché i Dispositivi di Protezione Individuali che devono essere forniti e utilizzati dai visitatori che accedono alle aree aziendali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Datore di Lavoro, con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, definisce una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali previsti per gli addetti e per i soggetti in assistenza tecnica.

La norma aziendale definisce le modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI e prevede la tracciabilità delle attività di consegna e la verifica della funzionalità dei DPI (es. *checklist* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Soggetti rilevanti e relativi obblighi, competenze e attribuzioni

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

IL DATORE DI LAVORO

Ad oggi individuabile nell'Amministratore Unico, signor Icardi Fausto.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, ecc.) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro: a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L’attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all’azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l’altro, il potere di: a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) adottare le misure

appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione e formazione; f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Ad oggi il Servizio è diretto e coordinato dall'Amministratore Unico, Icardi Fausto, designato altresì, attese le dimensioni aziendali, quale RSPP.

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli SPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.).

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- partecipare, attraverso il RSPP, alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”, di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i lavoratori, in nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all’art. 36 del Decreto Sicurezza;
- segnalare all’Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L’eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all’Organismo di Vigilanza con l’espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:

- rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
- collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

IL MEDICO COMPETENTE

Ad oggi individuabile nel **Dottor Chiadò Piat Simone**, iscritto all’elenco nazionale ministeriale dei medici competenti di cui all’art. 38, IV° comma, D.Lgs. 81/08.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

In fase di nomina.

Il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso; è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative; promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine;
- accede agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve altresì, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i Lavoratori ai sensi

dell'art. 37 del Decreto Sicurezza; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali sia sentito;

- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I LAVORATORI

Cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o

ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'Ente è tenuto a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori somministrati, agli stagisti e ai co.co.pro. circa:

- i rischi specifici dell'ente;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'Ente si è dotato;
- del ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, l'Ente, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente.

Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, l'Ente destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.

L'Ente organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'Ente deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;

- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - movimentazione manuale carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- l’Ente deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza;
- i neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l’acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante la formazione prevista dalle procedure interne.

Di tutta l’attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale.

ISTITUZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI

Con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia del sistema organizzativo adottato dall’Ente per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, l’Ente si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

Conservazione della documentazione rilevante

L'Ente garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il registro infortuni;
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal **RSPP** e dal Medico Competente;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- manuali di istruzione per l'uso di macchine, ove presente, e attrezzature forniti dai Fabbricanti;
- ogni procedura adottata dall'Ente per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Contratti di appalto

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa;

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'auto certificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Clausole contrattuali

Ai fornitori e ai consulenti ed in genere ai terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Ente con specifico richiamo alla dichiarazione di impegno prevista dal Codice Etico.

* * * *

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari del Modello e della presente Parte Speciale sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, nei codici di comportamento, e le procedure.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

L'Ente istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione.

TRACCIABILITÀ

Tutti gli adempimenti alle previsioni del presente protocollo sono compiutamente documentati ad opera dei soggetti cui essi competono. Tutti i documenti sono protocollati a cura dei soggetti competenti e sono archiviati negli ambiti aziendali di appartenenza di ciascuno di essi.

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Rischio medio

Il presupposto materiale per la commissione dei delitti di “Ricettazione”, “Riciclaggio” ed “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” è che, antecedentemente ad essi, sia stato commesso un altro delitto da persone diverse da quelle che, successivamente, commettono i tre delitti in parola.

La ricettazione consiste nell’acquistare, ricevere od occultare il bene (denaro o altra cosa) proveniente dal delitto precedentemente commesso da altri, ovvero fare da “intermediario” affinché altri acquistino, ricevano od occultino quanto proveniente da altro delitto.

Il riciclaggio è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, altrimenti più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

L’ultima fattispecie, di cui all’art. 648 *ter* del codice penale fornisce ulteriore garanzia contro ipotesi di “pulizia” del denaro attraverso attività lecite e punisce la condotta caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, volto ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro.

Occorre tenere presente che, nel contesto economico e di impresa, un atto normativo speciale regola la materia, ovvero il d.lgs. 231/07 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'Ente non è soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 231/07, in quanto l'attività dalla stessa esercitata non è ricompresa nell'elenco riportato dagli artt. 10-14 del citato decreto legislativo, pertanto si esclude un rischio specifico per l'Ente in relazione a tali reati.

Rimane, quindi, un rischio che può definirsi “comune” a qualsivoglia movimentazione del denaro ed alle transazioni economiche. Tale rischio è stato, quindi, definito come “residuale” in relazione, appunto, alla gestione dei flussi economici, regolamentati in questa sede dalle **REGOLE DI COMPORTAMENTO** previste nel capitolo relativo ai **reati tributari**.

Tali procedure interne servono, quindi, anche a monitorare il rischio sotteso alle fattispecie ora in analisi, consentendo ai settori interessati ed all'**ORGANISMO DI VIGILANZA** di rilevare fatti o accadimenti che rendano opportuna una nuova qualificazione del rischio.

Qualche osservazione ulteriore merita il delitto di “autoriciclaggio”, introdotto con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Tale reato si realizza quando un soggetto, che ha precedentemente commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A differenza, quindi, delle tre fattispecie sopra descritte, che prevedono che l'oggetto della condotta illecita derivi da delitto non colposo commesso da altre persone, in questo caso l'autore del “reato base” coincide con l'autore dell'autoriciclaggio.

Tale nuova fattispecie ha, sin da subito, destato forte interesse da parte della dottrina per due profili distinti.

Il primo è relativo proprio alla disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche. Infatti, molti reati possono essere il presupposto dell'autoriciclaggio (appropriazione indebita, truffa, turbativa d'asta, reati fiscali).

Tuttavia, qualora non si ritenesse che l'autoriciclaggio rilevante ai fini 231 sia solo quello che vede il reato-base ricompreso tra i reati presupposto previsti e dal Decreto 231, si violerebbe il principio di tassatività e le garanzie, di natura penalistica, sottese al d.lgs. 231/01.

Una diversa interpretazione condurrebbe, quindi, ad un'integrazione indefinita del catalogo dei reati presupposto, così, per l'appunto, violando il principio di legalità e di tassatività sanciti anche dall'art. 2 d.lgs. 231/01.

Il secondo argomento riguarda la struttura della fattispecie penale: infatti, il tenore letterale della norma, come peraltro chiarito dalla più attenta dottrina individua, quale requisito essenziale per la configurabilità del nuovo reato, l'aver ostacolato concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene: non tutte le condotte di impiego di proventi illeciti nell'attività aziendale potrebbero costituire autoriciclaggio, ma solo quelle di colui che si attiva per nascondere la provenienza delittuosa. Pertanto, a prescindere dalla dibattuta questione circa il rispetto del principio di tassatività, elemento costitutivo dell'autoriciclaggio è l'ostacolo all'identificazione del denaro. È questo ragionamento che consente di ritenere il rischio "medio" tendente al "basso".

Infatti, le procedure già in precedenza richiamate, di gestione dei flussi finanziari e di tesoreria e dei rapporti con i fornitori, rendono molto basso il rischio di ostacolo all'individuazione della provenienza del denaro.

Quest'apparato di procedure e la previsione di un flusso informativo specifico in relazione ad eventuali informative e/o richieste di assistenza legale inoltrate dal personale dell'Ente per l'avvio di procedimenti giudiziari a loro carico ed ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento di indagini

per i reati commessi nell'esercizio di attività lavorative, consentono un monitoraggio efficace del rischio sotteso alle fattispecie in commento.

Qualora, in ragione di modifiche dell'attività dell'Ente ovvero sulla base dei controlli effettuati nei settori tecnici interessati o dall'Organismo di Vigilanza, il rischio sotteso a tali delitti dovesse assumere carattere di concretezza, l'Organismo di Vigilanza e l'Ente provvederanno ad una nuova mappatura del rischio ed alla adozione di specifici protocolli.

REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI DIRITTO D'AUTORE E IN MATERIA DI TURBATIVA DELLA CONCORRENZA

Rischio alto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e ai reati in materia di turbativa della concorrenza.

Le singole fattispecie contemplate sono quelle descritte dagli artt. 25-bis (avuto riguardo ai reati p. e p. dagli artt. 473 e 474 codice penale), 25-bis.1, 25-novies nel D.lgs. 231/2001

Limitatamente ai reati presupposto sui diritti d'autore di cui all'art. 25-novies derivanti esclusivamente da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche, quali, a titolo esemplificativo:

- la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati;
- l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico;
- l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Particolare attenzione, in particolare, dovrà essere dedicata a condotte potenzialmente lesive di copyright, licenze esclusive, diritti di sfruttamento commerciale, ovvero per comportamenti tesi a danneggiare i diritti dell'autore di software/hardware informatici attraverso:

- il plagio,
- la riproduzione dell'opera a fini commerciali,
- la modifica senza autorizzazione.

Si intende per:

Plagio – il plagio avviene quando un'opera viene riprodotta in modo totale o parziale e la sua paternità viene indebitamente attribuita ad altri e non all'autore.

Riproduzione a fini commerciali – questo tipo di violazione ha luogo nel momento in cui un'opera musicale, cinematografica, letteraria, artistica, ecc. viene illegalmente riprodotta e venduta senza l'autorizzazione dell'autore.

Modifica – trasformazione operata senza il consenso dell'autore dell'opera.

La Parte Speciale relativa all'art. Art. 24-bis del D.lgs. 231/01 sui “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”, pur rilevando che le due tipologie di reati (Art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/01) tutelino interessi giuridici differenti, è da considerarsi come ulteriore presidio per tali fattispecie di reato in quanto:

- entrambe le fattispecie hanno un comune presupposto: il corretto utilizzo delle risorse informatiche e principi etici da parte degli utenti;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis (avuto riguardo ai reati p. e p. dagli artt. 473 e 474 codice penale), 25-bis.1, 25-novies, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, risultano i seguenti:

A. Proprietà intellettuale:

1. Gestione contrattualistica aziendale con riferimento agli aspetti rilevanti per la proprietà intellettuale:

- Contratti di licenza di diritti di proprietà Intellettuale;
- Contratti di approvvigionamento e logistica;
- Contratti di distribuzione.

2. Gestione contenzioso in materia di proprietà intellettuale.

3. Gestione consulenti esterni: consulenti marchi/brevetti, società di progettazione.

4. Gestione attività di formazione in materia di proprietà intellettuale.

B. Diritto d'autore:

1. Gestione contrattualistica aziendale con riferimento agli aspetti rilevanti per il diritto d'autore:

- Contratti di licenza copyright attivi e passivi;
- Contratti di approvvigionamento opere coperte da diritto d'autore;
- Contratti di distribuzione opere coperte da diritto d'autore;

2. Gestione contenzioso in materia di diritto d'autore.

3. Gestione di consulenti esterni in materia di opere coperte da diritto d'autore.

4. Gestione attività di formazione in materia di diritto d'autore.

C. Turbativa della concorrenza:

1. Gestione contrattualistica aziendale con riferimento in particolare a:

- Accordi di collaborazione commerciale (joint venture, consorzi etc.);
- Contratti di approvvigionamento/distribuzione;
- Incarichi ad agenzie pubblicitarie/di comunicazione.

2. Gestione contenzioso in materia di concorrenza sleale.

3. Gestione produzione, packaging e commercializzazione dei prodotti.

4. Gestione delle procedure aziendali in materia di formazione dei prezzi.

5. Gestione attività di formazione in materia di diritto e pratica della concorrenza.

6. Gestione delle politiche di marketing.

7. Gestione dei programmi di strategia e sviluppo dell'attività imprenditoriale (in termini di ampliamento del mercato geografico e di prodotto di riferimento).

8. Gestione delle attività di acquisto e relativa commercializzazione di prodotti dotati di marchi registrati o oggetto di brevetti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra

considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, nei protocolli e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di software su hardware e sistemi aziendali e comunque l'utilizzo di software non licenziato nello svolgimento di qualsivoglia attività nell'interesse o per conto di "NEWTECH INFORMATICA";

- l'acquisto, la vendita, la distribuzione, lo stoccaggio, la detenzione e comunque la gestione di beni tutelati da diritti d'autore o di proprietà intellettuali senza aver previamente accertato che "NEWTECH INFORMATICA" abbia acquisito la relativa licenza o disponga delle necessarie autorizzazioni;

- l'acquisto, la vendita e comunque la gestione di servizi tutelati da diritti di proprietà intellettuali senza aver previamente accertato che "NEWTECH INFORMATICA" disponga delle necessarie autorizzazioni;

- la produzione il packaging, l'acquisto, la vendita e comunque la gestione e la commercializzazione di prodotti recanti segni mendaci o contraffatti

- la definizione di accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi genere aventi finalità di turbativa della concorrenza o che comportino, in concreto, tale effetto;

- la produzione, packaging e commercializzazione di prodotti idonei ad arrecare turbativa della concorrenza.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- a. tramite violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti, impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio;

b. consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita;

c. vendere o mettere comunque in circolazione opere d'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

d. compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;

e. porre in vendita o mettere in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, contraffatti o alterati;

f. fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

TRACCIABILITÀ

Tutti gli adempimenti alle previsioni del presente protocollo sono compiutamente documentati ad opera dei soggetti cui essi competono.

La tracciabilità è garantita anche mediante l'archiviazione elettronica dei documenti di processo.

Tutti i documenti sono protocollati a cura dei soggetti competenti e sono archiviati negli ambiti aziendali di appartenenza di ciascuno di essi.

REATI AMBIENTALI

Rischio medio

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, emesso in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE (che a sua volta modifica) la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi) ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, introducendo così nella normativa di riferimento i c.d. "reati ambientali".

Le fattispecie di reato sono le seguenti:

1. Art. 452-bis e *quinquies* c.p.: Inquinamento Ambientale (anche colposo);
2. Art. 452-*quater* e *quinquies* c.p.: Disastro Ambientale (anche colposo);
3. Art. 452-*sexies* c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
4. Art. 452-*terdecies* c.p.: Omessa bonifica
5. Art. 727-*bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
6. Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
7. D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - c.d. Testo Unico sull'Ambiente:
 - art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali;
 - art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - art. 257 - Omessa bonifica dei siti;
 - art. 258, comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti;

- art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 260-bis - Sistema informatica di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;
- art. 279, comma 5 - Emissioni nell'aria.

8. L. 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- art. 1, comma I e 2;
- art. 2, comma I e 2;
- art. 3 bis, comma 1;
- art. 6, comma 4;
- L. 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":
- art. 3, comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

9. D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati di cui all'elenco sopra riportato.

Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale

Il reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità anche

agraria, della flora o della fauna. La pena edittale prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-quater c.p.: Disastro ambientale

Il reato in esame è integrato in caso di alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o se l'eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità. È prevista la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Il reato in questione punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema, nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-terdecies c.p.: Omessa bonifica

Il reato in esame si verifica quando, chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti, è punito con l'arresto o l'ammenda.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il reato in questione si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione. Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto o l'ammenda.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 — Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)

"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai

sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali, riassumibili in quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi eventualmente previsti dalla normativa regionale, delle province autonome o delle autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b,) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a

ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".*

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, tra le varie forme di gestione illecita dei rifiuti (anche di terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, ove tali azioni siano poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile anche a titolo di colpa. È un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività in quanto svolta al di fuori del controllo della P.A., a prescindere dal fatto che, in concreto, le varie attività abbiano o meno danneggiato l'ambiente.

Il comma 2 sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti. L'illecito ha natura contravvenzionale e può avere ad oggetto sia rifiuti propri che rifiuti di terzi.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è sufficiente l'abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo riconducibile a tale illecito un mero comportamento occasionale di abbandono (che invece sussiste nelle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2). La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato, perché la prima ha carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile anche a titolo di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 4, rappresenta un'autonoma fattispecie di contravvenzione che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all'obbligo di sottoporre l'esercizio di una delle

attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio e autorizzazione della P.A., non si adegui poi ai modelli di comportamento imposti dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l'illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il comma 5 configura invece un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. Il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Il comma 6 prevede due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.

I commi 7, 8 e 9 prevedono illeciti amministrativi integrati nel momento in cui si violano gli obblighi procedurali riferiti a determinate figure che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza per via del ruolo svolto.

Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Bonifica dei siti

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

La norma in esame punisce con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo in questione prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193."

La disposizione in esame contempla vari illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa, incentrati, in particolare, sulla violazione *(i)* degli obblighi di presentazione della comunicazione annuale al catasto (comma 1), *(ii)* di tenuta dei registri di carico e scarico (comma 2), *(iii)* di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti.

La norma attribuisce, altresì, rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei suddetti formulari, nonché alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni o all'uso di detti certificati falsi. La condotta tipica descritta al comma 1 può alternativamente concretizzarsi nell'omissione della prescritta comunicazione al catasto o nell'effettuazione della stessa in modo incompleto o inesatto. Il comma 2 configura un'ipotesi di illecito proprio sussistendo l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in capo a specifiche categorie di soggetti: coloro che sono tenuti alla comunicazione annuale al catasto, nonché i produttori di rifiuti non pericolosi.

Entrambe le condotte risultano punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa.

Il comma 3 prevede la riduzione della sanzione nel caso in cui si tratti di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti da computare secondo quanto indicato nello stesso comma.

Il comma 4 configura distinti illeciti, sanzionando quattro diverse condotte:

- a) trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- b) trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- c) predisposizione del certificato di analisi, fornendo false indicazioni natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- d) utilizzo di un certificato falso nel corso di un trasporto.

In tutte le suddette ipotesi, l'illecito assume natura di reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti aventi una determinata qualifica.

Il comma 5, nell'ultima parte, contempla un illecito autonomo che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa nell'ipotesi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 ° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo I comma 3 lettere a b c e d del regolamento stesso è unito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto sino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 e s.m.i.. La pena è aumentata nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

La disposizione incrimina le ipotesi di gestione illecita dei rifiuti che siano caratterizzato dalla continuità e dall'organizzazione, nonché da ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico rappresentato dall'ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa. Ciò vuol dire che può essere integrato anche dal comportamento di una sola persona.

Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

Art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. *I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

3. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatica di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

4. *Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un*

mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena

prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. *Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

9-bis. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

9-ter. *Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".*

La norma in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte dal SISTRI.

Il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione penale per due sole fattispecie: l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda area movimentazione e, ove richiesto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Al comma 8 è, altresì, prevista l'incriminazione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda area movimentazione dolosamente alterata.

Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Il comma 1 contiene tre distinte fattispecie: installazione o esercizio abusivo di un impianto o di un'attività, prosecuzione abusiva dell'attività o dell'esercizio dell'impianto, modifica occulta dell'impianto.

Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai "valori limite"; la seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico.

Il comma 3 sanziona il gestore che mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività in mancanza della prescritta comunicazione preventiva. Il reato presuppone l'esistenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e si consuma scaduto il termine entro il quale va fatta la comunicazione.

Il comma 4 incrimina l'omessa comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni: la contravvenzione sussiste anche nel caso in cui il gestore abbia raccolto i dati, ma non li abbia comunicati all'autorità.

Ai sensi del comma 5, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il comma 6 sanziona penalmente la violazione dell'obbligo per i gestori di adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

Legge 150/1992: Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione

Art. 1 "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746 a euro 77.468 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza er scopi di lucro acquista vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria".

La disposizione in esame contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico — casistica che si apre con una clausola di riserva: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997

Art. 2 "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329 ad euro 103.291 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a)importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11 comma 2a del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b)omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c)utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d)trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e)commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

j) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso

nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato".

L'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

Art. 3-bis L. 150/1992 "1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo".

Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato — lettera e); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario — lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione — lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il D. Lgs. n. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

Art. 6 L. 150/1992 *"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica*

ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.
".

Art. 3 L. 549/1993 — Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive "1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

Art. 8 D. Lgs. 202/2007" — Inquinamento doloso "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. "

Art. 9 D. Lgs. 202/2007" — Inquinamento colposo "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali"

FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Lo scopo della presente Parte Speciale è di assicurare che i Destinatari del Modello mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili dei settori tecnici chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL;
- Codice etico;
- Con riferimento alla normativa sull'ambiente:
 - Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
 - Decreto Legislativo n. 202/2007 e s.m.i.
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
 - Legge n.549/1993 e s.m.i.
 - Legge n. 150/1992 e s.m.i.
 - Decreti VIA e prescrizioni correlate
 - Autorizzazione Integrata Ambientale

- Decreti relativi allo smantellamento in conformità del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
- Autorizzazioni ex D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. ed ogni altra autorizzazione concessa dalle Autorità competenti;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente.
- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate dall'Ente nel rispetto della Normativa ambientale nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e/o del Sistema Qualità.
- Ogni altra normativa interna adottata dall'Ente in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi interni definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi generali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi specifici di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili dei settori tecnici che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali dell'Ente ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

L'Ente dovrà mantenere un altissimo livello di controllo e verifica di tutte le attività sensibili in ordine ai seguenti reati ambientali:

- fattispecie poste a tutela dei corpi idrici e di disciplina degli scarichi;
- fattispecie che disciplinano la gestione dei rifiuti;
- fattispecie poste a tutela dell'aria e di disciplina delle emissioni in atmosfera;
- delitto di Inquinamento ambientale e di Disastro ambientale, in forma residuale alla luce delle caratteristiche che devono possedere gli eventi previsto da tali fattispecie;
- fattispecie inerenti la bonifica dei siti (con particolare attenzione alle isole ecologiche);
- fattispecie poste a tutela contro la fauna e la flora selvatica, gli habitat protetti (residuale).

Nell'ambito dell'attività aziendale i rifiuti prodotti saranno classificabili nelle tipologie seguenti: materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti, scarti di lavorazione. Si tratterà, in via principale, di: carta per stampa, toner per stampanti, parti elettroniche, schede madri o parti di esse, parti di hardware, rifiuti non altrimenti classificabili.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività sensibile, è fatto divieto assoluto ai Destinatari di:

- tenere collaborare o contribuire a dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sia individualmente che collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo *25-undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere comportamenti che, possano potenzialmente portare all'integrazione dei reati di cui all'articolo *25-undecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Tutti sono tenuti a comportarsi seguendo i seguenti principi:

- considerare sempre la prevalente necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi aspetto economico;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- considerare sempre gli effetti del proprio comportamento in rapporto al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione e professionalità, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti tali da poter arrecare un danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, anche di consumo;
- astenersi dal compiere operazioni o attività che non rientrano nelle proprie mansioni;
- rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione dell'ambiente osservando anche le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si riportano, di seguito quegli adempimenti che, in attuazione dei principi descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico dell'Ente, con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001.

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AGLI SCARICHI LIQUIDI

L'attività aziendale non è sottoposta a particolarità in tale ambito, tranne la gestione ordinaria delle acque nella rete fognaria.

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Nell'ambito dell'ordinaria gestione di smaltimento dei rifiuti prodotti (ovvero, in principalità: residui elettronici e/o di materiale informatico), per quanto applicabile, per tale attività occorre:

- Individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna l'Ente dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- Effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- Aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- Gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- Gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;

- Compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- Richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- Verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- A partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà:
 - a. compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
 - b. verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Non è attività produttrice in alcun modo di emissioni in atmosfera.

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOSTANZE OZONO LESIVE

Non pare in alcun modo possibile l'esistenza di rischi in ordine alla presente fattispecie.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

Non pare in alcun modo possibile l'esistenza di rischi in ordine alla presente fattispecie.

GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

Nel caso dovessero verificarsi eventi anomali che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente con compromissione o un deterioramento significativi e misurabili anche di natura colposa delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (ciclo acque, ciclo rifiuti, emissioni in atmosfera...) occorrerà seguire in dettaglio quanto predisposto dall'apposita procedura di gestione delle emergenze anche ambientali.

FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ GESTIONALI

Per detta attività occorre:

- predisporre e mantenere un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

ADEGUATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti dell'Ente.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

PERIODICHE VERIFICHE INTERNE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di:
 - a. eventuale aggravamento del rischio;
 - b. emergenza;

- c. significative violazioni delle norme relative alla tutela ambientale;
- d. mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- e. mutamenti rilevanti relativi all'introduzione di nuove tecnologie.

PREVISIONE DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA AMBIENTALE E DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATE

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei Rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

TRACCIABILITÀ

Tutti gli adempimenti alle previsioni del presente protocollo sono compiutamente documentati ad opera dei soggetti cui essi competono.

La tracciabilità è garantita anche mediante l'archiviazione elettronica dei documenti di processo.

Tutti i documenti sono protocollati a cura dei soggetti competenti e sono archiviati negli ambiti aziendali di appartenenza di ciascuno di essi.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure interne cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di tutela dell'ambiente, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

L'Ente istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle criticità, nonché notizie di eventuali comportamenti in contrasto con le norme a tutela dell'ambiente.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'Ente e viene garantito all'OdV libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti, e/o collaboratori, e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione.

REATI TRIBUTARI

Rischio medio

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nel novero dei delitti qui rilevanti i resti tributari, ossia quelli previsti e puniti dal D. Lvo 10 marzo 2000 n. 74.

Si dovrà dunque considerare l'**art. 25 quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/01, che di seguito si riporta:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati richiamati dalla norma dunque sono i seguenti:

- Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
- Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
- Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)
- Art. 11, DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)

Si consideri che l'art. 39 del DL 124/2019, nella versione modificata dalla Legge di conversione 157/2019, ha introdotto modifiche a varie disposizioni del DLGS 74/2000 e tra queste, per ciò che qui interessa, agli artt. 2, 3, 8 e 10.

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, il testo risultante dalla riforma.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/00)

4. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

5. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/00)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

2. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

2-bis se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

6. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

7. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/00)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/00)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero

di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/00)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per quanto attiene ai profili sanzionatori, si è previsto, al comma 2 dell'art. 25-*quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, un aumento della sanzione fino a un terzo nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità per effetto della condotta illecita. È prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi e, in caso di condanna, il patrimonio dell'ente viene aggredito attraverso la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, ex art. 19.

Per gli illeciti fiscali sono applicabili all'ente anche le sanzioni tributarie di cui al D.lgs. n. 472/1997 e sul punto si segnala, seppure succintamente, il rischio di un duplicato sanzionatorio con probabile lesione del divieto di bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p.

LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE E COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

- a. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- b. Gestione della fatturazione attiva;
- c. Gestione oneri deducibilità;
- d. Gestione IVA;
- e. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES;
- f. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- g. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate;
- h. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate;
- i. La gestione dei fornitori, compresa la dimostrazione delle loro capacità di fornire le prestazioni concordate e il loro eventuale inserimento in logiche di filiera;
- j. La gestione dei clienti, compresa anche in questo caso la gestione di filiera e l'accertamento della corrispondenza tra l'intestatario della fattura e il destinatario della prestazione;

IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate vengono individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- Predisposizione di adeguate procedure di verifica e controllo su **clienti e fornitori**, così da accertare:
 - Operatività effettiva del soggetto, identificazione dei suoi soggetti apicali e responsabili;
 - Consistenza economica e patrimoniale del soggetto;
 - Verifica disponibilità strumentale ed efficacia operativa del soggetto;
 - Verifica e controllo, della corretta esposizione dell'oggetto di fatturazione;
 - identificazione del cliente e verifica della sua identità a mezzo il riscontro con un valido documento d'identità e/o sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
 - identificazione dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera;
 - identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità a mezzo l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
 - acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle

relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

- controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo; verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

➤ Predisposizione di adeguate **procedure amministrative** e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:

- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- RegISTRAZIONI contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Sistema che non consenta la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.

- Mantenimento di una **condotta** improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- **Controlli** trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

I FLUSSI PERIODICI PER L'ODV

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all’OdV:

- **Segnalazioni**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all’OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/ o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- **Flussi informativi periodici**, richiesti dall’ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell’ambito dell’area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all’Organismo stesso di monitorare l’insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l’osservanza del Modello. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte.

* * * * *

ADOZIONE

La presente versione della Parte speciale del M.O.G è stata adottata dall’Organo Amministrativo di “NEWTECH INFORMATICA” con atto de 11 settembre 2023 che si allega e integralmente si richiama.